

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma Synergy 1
- ★ Regolamento (CE) n. 702/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca 8
- ★ Regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che istituisce, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa per la determinazione di alcuni dazi all'importazione nel settore del riso e che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 12
- ★ Regolamento (CE) n. 704/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per 30 000 tonnellate di orzo di malteria 20
- Regolamento (CE) n. 705/97 della Commissione, del 21 aprile 1997, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 1997 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia 23
- Regolamento (CE) n. 706/97 della Commissione, del 21 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 24
- Regolamento (CE) n. 707/97 della Commissione, del 21 aprile 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 26

Commissione

97/259/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° aprile 1997, relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996**..... 28

97/260/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 2 aprile 1997, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi**..... 31

97/261/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 aprile 1997, che abroga la decisione 96/662/CE relativa a talune misure protettive nei confronti delle conserve di tonno originarie della Côte d'Ivoire ⁽¹⁾** 32

97/262/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle ⁽¹⁾** 33

97/263/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle ⁽¹⁾** 34

97/264/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit ⁽¹⁾**..... 35

97/265/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO: 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit ⁽¹⁾**..... 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 701/97 DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 1997****recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma Synergy**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per motivi attinenti alla competitività delle imprese comunitarie, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla protezione dell'ambiente, il settore energetico deve costituire un aspetto importante dell'azione internazionale dell'Unione;

considerando che l'adesione della Comunità al trattato sulla Carta europea dell'energia e alla Convenzione sul cambiamento climatico implica che questa intraprenda azioni di cooperazione nel settore energetico;

considerando che le conclusioni del Consiglio dei ministri della cooperazione allo sviluppo del 18 novembre 1992 sugli orientamenti di massima per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo in materia di tecnologia energetica non inquinante ed efficace, sottolineano che obiettivo essenziale della cooperazione con tutti i paesi in via di sviluppo nel settore energetico deve essere l'attuazione di autentiche politiche energetiche;

considerando che, come sottolinea la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea» ⁽³⁾, gli sviluppi in materia di energia nella Comunità sono sempre più influenzati da evoluzioni esterne e che pertanto debbono essere compiuti sforzi per garantire che la Comunità sviluppi una strategia coerente ed omogenea per le questioni energetiche nei confronti dei paesi terzi;

considerando che la Comunità è impegnata in azioni internazionali nel settore energetico nell'ambito di vari programmi; che, perché tali azioni siano coerenti, esse

dovrebbero essere coordinate nel quadro di un programma di cooperazione con i paesi terzi nel settore della politica energetica;

considerando che nell'ambito degli obiettivi energetici comunitari nei confronti dei paesi terzi l'istituzione di un simile programma va a vantaggio della cooperazione; che lo strumento legislativo sul quale tale programma si basa consentirebbe di inserire tutte le azioni nel settore energetico svolte sul piano internazionale, in particolare relativamente alle risorse rinnovabili e a un'utilizzazione efficiente dell'energia, in una strategia coerente, adeguando le stesse agli obiettivi delle diverse politiche comunitarie;

considerando che il presente programma contribuisce a coordinare le altre iniziative comunitarie nel settore energetico e che pertanto occorre evitare che si sovrapponga ad altri programmi della Comunità, a programmi degli Stati membri, di paesi terzi e di istituzioni internazionali;

considerando che, date le loro ampie dimensioni, gli obiettivi prioritari del programma, in primo luogo il coordinamento dei vari programmi per l'adozione di misure internazionali, possono essere conseguiti in modo ottimale solo a livello comunitario;

considerando che è necessario istituire uno strumento giuridico per le azioni di cooperazione internazionale della Comunità nel settore della politica energetica;

considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», le relazioni politiche e commerciali sono componenti essenziali della politica energetica, e che le azioni comunitarie nel settore della cooperazione energetica internazionale dovrebbero pertanto essere integrate più efficacemente nella politica estera in generale;

considerando che tale cooperazione energetica nell'ambito del programma dovrebbe migliorare la competitività delle industrie europee, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l'efficienza energetica; che essa può essere attuata sotto forma di collaborazione e di cofinanziamento di progetti;

⁽¹⁾ GU n. C 310 del 22. 11. 1995, pag. 10 e GU n. C 194 del 5. 7. 1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 14. 4. 1997.

⁽³⁾ GU n. C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 1.

considerando che tale cooperazione dovrebbe essere radicata in un programma indicativo e può essere oggetto di accordi con i paesi interessati o con le reti internazionali di centri di studi e di ricerca;

considerando che nell'attuazione della cooperazione nell'aiuto comunitario è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che il presente programma deve essere oggetto di una valutazione, affidata a esperti indipendenti;

considerando che essendo esterna tale cooperazione è disciplinata dalle disposizioni particolari del titolo IX del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾;

considerando che ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi⁽²⁾ nel presente regolamento, è inserito un importo di riferimento finanziario che tuttavia non incide sui poteri dell'autorità di bilancio stabiliti dal trattato;

considerando che è opportuno migliorare la trasparenza e il coordinamento delle azioni comunitarie nel settore energetico, attualmente collocate in programmi separati; che a tal fine, alla presentazione, da parte della Commissione, di una comunicazione riguardante tutti i programmi comunitari caratterizzati da una componente energetica potrebbe seguire la presentazione di un programma quadro in materia di energia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È attuato dalla Comunità il programma di cooperazione con gli Stati terzi nel settore della definizione, elaborazione e attuazione della politica energetica nei settori di reciproco interesse, denominato nel prosieguo programma «Synergy».

Articolo 2

Il programma Synergy è destinato a tutti gli Stati terzi che non sono membri della Comunità ed in primo luogo la precedenza va a quei paesi e regioni inclusi nelle priorità fissate nel quadro delle relazioni esterne della Comunità, alla luce dei suoi interessi politici ed economici nonché della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Articolo 3

1. Il programma Synergy è attuato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 7 milioni di ecu. L'autorità di

bilancio autorizza gli stanziamenti nel rispetto delle prospettive finanziarie.

3. Entro la fine del 1997 la Commissione presenta una comunicazione riguardante tutti i programmi comunitari caratterizzati da una componente energetica ed eventualmente, una proposta volta a migliorare la trasparenza e il coordinamento degli elementi collocati in programmi separati, nonché un programma quadro in materia di energia.

Articolo 4

1. Il programma di cui all'articolo 1 consiste in una cooperazione per la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della politica energetica degli Stati terzi in settori d'interesse reciproco.

2. Il programma contribuisce a perseguire gli obiettivi energetici prioritari della Comunità definiti nel Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea».

Al medesimo fine, la Comunità può anche stabilire rapporti con le organizzazioni internazionali del settore energetico.

Tali misure sono prese conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Non può essere accordato alcun finanziamento a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione.

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Comunità concorre in particolare al finanziamento di azioni:

- di consulenza nel settore energetico e di formazione,
- di analisi e previsione in campo energetico,
- di organizzazione di conferenze e seminari,
- di sostegno alla cooperazione regionale transfrontaliera.

4. La cooperazione copre anche i costi relativi alla preparazione, alla realizzazione, al controllo e alla valutazione dell'esecuzione delle azioni nonché i costi relativi all'informazione.

Articolo 5

1. I contributi comunitari possono assumere la forma di aiuti non rimborsabili, concessi in quote ma mano che i progetti si concretano.

2. In linea di principio il finanziamento tramite programma Synergy è accordato solo dopo che sono state valutate tutte le altre possibilità di finanziamento da parte degli Stati membri, di tutti i paesi con programmi di cooperazione, e delle organizzazioni multilaterali; un cofinanziamento di attività finanziate da altri programmi comunitari non è possibile.

3. Le decisioni di finanziamento e i relativi contratti prevedono espressamente, tra l'altro, l'accettazione da parte dei beneficiari di controlli sui documenti giustificativi e eventualmente di controlli sul posto effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

⁽²⁾ GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

Articolo 6

1. Il programma indicativo per il periodo precisato all'articolo 3, paragrafo 1 è stabilito nell'allegato I; esso non costituisce un impegno finanziario.

Il programma definisce gli obiettivi principali, gli orientamenti e le priorità della cooperazione comunitaria nei settori elencati a titolo indicativo all'articolo 4.

2. Un programma di azione, basato sul programma indicativo di cui al paragrafo 1, è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Il programma di azione contiene un elenco dei principali progetti che debbono essere finanziati nei settori citati a titolo indicativo all'articolo 4. Il contenuto del programma è fissato in maniera dettagliata, in modo che gli Stati membri abbiano le informazioni per consentire al comitato di cui all'articolo 8 di emettere il proprio parere.

3. Nel quadro e per la durata del programma indicativo di cui al paragrafo 1, possono essere conclusi con gli Stati terzi accordi specifici per definire le linee principali della cooperazione con i paesi interessati e le procedure di concertazione annuale sullo svolgimento del programma stesso.

4. Possono essere inoltre conclusi contratti, nell'ambito del programma indicativo di cui al paragrafo 1, con le reti internazionali di centri di studio e di ricerca, per definire il contributo di tali reti alla realizzazione degli obiettivi descritti nel programma indicativo di cui sopra.

Articolo 7

1. La Commissione realizza le azioni nel rispetto dei programmi di azione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. In linea di massima, i contratti di servizi vengono attribuiti con licitazione ristretta, conformemente all'articolo 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I contratti di forniture, nei casi in cui sono necessari ad integrazione dei contratti di servizi e limitatamente agli obiettivi di Synergy, vengono attribuiti con bandi di gara aperti, tranne nei casi previsti all'articolo 116 di tale regolamento finanziario.

I contratti per interventi di un importo inferiore a 50 000 ecu possono essere attribuiti con trattativa privata.

Alle gare e ai contratti possono partecipare a parità di condizioni tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi può essere autorizzata in singoli casi dalla Commissione, se i programmi o i progetti relativi esigono forme specifiche di assistenza esistenti segnatamente in tali paesi

e a condizione che da questi venga applicata la regola della reciprocità.

3. Tasse, dazi e acquisti di proprietà immobiliari non possono essere finanziati dalla Comunità.

4. In caso di cofinanziamento, la partecipazione di imprese di Stati terzi beneficiari a gare e contratti può essere autorizzata in singoli casi dalla Commissione, che ne rende conto nella relazione di cui all'articolo 10.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il buon coordinamento dell'attività di assistenza degli esperti svolta negli Stati beneficiari dalla Comunità e, a titolo individuale, dagli Stati membri, in base alle informazioni comunicate da questi ultimi.

2. Sono incoraggiati il coordinamento e la cooperazione con gli organismi finanziari internazionali e con gli altri finanziatori.

3. La Commissione esamina inoltre le possibilità di agevolare il cofinanziamento mediante il programma Synergy, la cooperazione bilaterale degli Stati membri, i programmi di altre organizzazioni internazionali e altri programmi comunitari. Essa vigila in modo particolare per garantire il coordinamento e la complementarità tra il contributo apportato da Synergy e gli altri strumenti comunitari per la cooperazione internazionale nel settore

energetico al fine di prevenire inutili sovrapposizioni. Provvede inoltre ad evitare che il programma Synergy si sovrapponga a qualsiasi altro programma o azione di altre organizzazioni internazionali in campo energetico.

Articolo 10

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1998 una relazione sulla realizzazione del programma e sui suoi effetti negli Stati terzi e negli Stati membri negli esercizi

precedenti accompagnata dalla valutazione esterna degli esperti indipendenti sulla quale è basata. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO I

PROGRAMMA INDICATIVO DI STRATEGIA

Nell'attuazione del programma SYNERGY e nell'elaborazione del programma di azione, si terrà conto degli orientamenti definiti nel presente allegato.

SYNERGY mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità nel settore energetico enunciati nella risoluzione del Consiglio sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea»:

- la competitività globale,
- la sicurezza dell'approvvigionamento,
- la tutela dell'ambiente.

Questi obiettivi hanno tutti un'importante componente esterna evidenziata nel Libro bianco. SYNERGY segue un approccio specifico nell'attuazione della politica energetica, ma deve essere altresì coerente con le altre azioni di cooperazione internazionale realizzate nella Comunità.

Gli orientamenti di SYNERGY sono definiti su questa base.

I. TEMI DI COOPERAZIONE CONNESSI AGLI OBIETTIVI ENERGETICI DELLA COMUNITÀ

a) *Azioni rispondenti ai tre obiettivi:*

- consulenza sulla politica energetica ai paesi legati alle Comunità europee da accordi di associazione;
- promozione dell'efficienza energetica nei paesi terzi;
- sviluppo delle energie locali, in particolare quelle rinnovabili;
- promozione dell'integrazione energetica regionale;
- azioni volte a favorire la coerenza nell'attuazione dei programmi della Comunità in talune regioni (per esempio: Mar Nero, regione del Golfo, bacino Mediterraneo).

b) *Competitività globale:*

- sostegno alla diffusione della tecnologia europea e alla penetrazione delle imprese nei principali mercati del settore energetico, in particolare l'Asia e l'America latina;
- consulenza in materia di organizzazione del settore energetico nei paesi terzi;
- sostegno alla liberalizzazione e all'apertura del settore dell'energia e contributo all'elaborazione della politica energetica dei paesi terzi in questo nuovo contesto.

c) *Sicurezza dell'approvvigionamento:*

- dialogo con i paesi produttori ed esportatori di energia: Golfo arabo-persico, Russia, paesi produttori dell'America, dell'Asia e dell'Africa;
- promozione del dialogo tra la Comunità europea e i paesi di transito dell'energia e fra questi ultimi e i paesi produttori, in particolare mediante un contributo all'attuazione delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia;
- partecipazione ai lavori degli organismi internazionali del settore: conferenze ministeriali, produttori/consumatori, Agenzia internazionale dell'energia e sostegno a tali lavori;
- sostegno alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nei paesi terzi in materia di produzione e transito d'energia.

d) *Ambiente:*

- formazione dei responsabili e dei professionisti del settore energetico dei paesi terzi per sensibilizzarli al rispetto dell'ambiente;
- agevolazione della diffusione di tecnologie, esperienze e informazioni comunitarie in materia di energia e di ambiente;
- promozione delle tecnologie «pulite», in particolare quelle concernenti la combustione del carbone nei paesi che ne sono grandi consumatori come la Cina, tenendo conto degli effetti sulla politica energetica;
- sostegno e incentivazione all'inserimento della dimensione ambientale nella politica energetica e nella programmazione energetica nei paesi terzi;
- promozione e sostegno ai paesi terzi per quanto riguarda la pianificazione di una politica energetica nazionale sostenibile e definizione di strategie in materia di approvvigionamento energetico in sintonia con le rispettive situazioni ambientali.

II. PRIORITÀ GEOGRAFICHE E COERENZA CON I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA COMUNITÀ

a) *Ruolo e priorità:*

SYNERGY svolge un ruolo guida per quanto riguarda le relazioni internazionali in campo energetico.

In quest'ottica promuoverà la cooperazione energetica nelle relazioni con i paesi terzi e assicurerà che si tenga conto dei suoi obiettivi energetici nell'ambito delle azioni di cooperazione esterna attuate mediante altri programmi della Comunità. SYNERGY faciliterà altresì la nascita e la preparazione di progetti nel settore energetico finanziati da altri strumenti di cooperazione comunitari.

b) *Zone geografiche prioritarie*

SYNERGY si concentrerà sulle priorità geografiche delle relazioni esterne della Comunità e contribuirà alla realizzazione di alcune delle priorità di tali relazioni.

Le zone che rientrano nel programma SYNERGY sono indicate in appresso:

- Europa centrale e orientale, Cipro e Malta: particolare attenzione dovrà essere dedicata al processo di adesione;
- Comunità di Stati indipendenti (CSI);
- Paesi del Bacino mediterraneo;
- America latina, con particolare riguardo al Mercosur, al Cile, al Messico e al Venezuela;
- Asia: Cina, India e ASEAN;
- Africa.

III. DOTAZIONE FINANZIARIA DI SYNERGY

Destinazione delle risorse

La tabella che segue traduce in termini finanziari (in percentuale) gli orientamenti definiti in funzione delle azioni corrispondenti agli obiettivi fissati e delle zone geografiche prioritarie. La tabella ha valore puramente indicativo e non corrisponde ad un impegno di ripartizione dei fondi. Talune azioni possono riguardare diverse zone: è in questo modo che l'efficienza energetica o lo sviluppo delle risorse locali potranno sfociare nella promozione delle imprese comunitarie.

Il programma è presentato sulla scorta della tabella. Tuttavia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento, il comitato potrà stabilire altre priorità per la ripartizione geografica dell'azione SYNERGY.

Se durante la realizzazione del programma è necessario avviare nuove azioni a breve termine la Commissione ha facoltà di consultare il comitato mediante procedura scritta.

La ripartizione riguarda l'intera durata del programma.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEGLI STANZIAMENTI (IN %) PER ZONE GEOGRAFICHE

Settori di attività	Generale o interregionale	Paesi dell'Europa centrale e orientale	CSI	Bacino mediterraneo (compresi i territori palestinesi)	Asia	America latina	Africa	Totale
Dialogo fra paesi produttori e consumatori	4							4
Aumento dell'efficienza energetica e del ricorso a fonti energetiche rinnovabili		5	5	5	2	2	1	20
Sviluppo di risorse ed investimenti locali	1	4	8	10	3	2	3	31
Preparazione all'adesione		6						6
Integrazione	3		1	1	2	1	1	9
Promozione di tecnologie ed imprese			4	1	4	2	2	13
Formazione e consulenza per responsabili		3	3	3	1	2	2	14
Varie: valutazione, ecc.	3							3
TOTALE	11	18	21	20	12	9	9	100

REGOLAMENTO (CE) N. 702/97 DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 1997****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di pesci dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenti i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli

Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingenti.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 14).

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Aliquota di dazio applicabile (in %)	Periodo contingente
09.2753	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0302 69 35 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0302 60 90 ex 0303 79 41	20 11 91 10 10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione (a) (b)	50 000	4	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2756	ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato congelato e destinati alla trasformazione (a) (c)	15 000	4	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , destinati alla trasformazione (a) (b)	400	0	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (a) (b)	9 000	4	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2773	ex 0306 13 10 ex 0306 23 10	10 11 91	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	6 000	0	1. 3. 1997 – 31. 3. 1998
09.2779	ex 0304 90 05	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (a) (b)	4 500	6	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2780	ex 0304 20 91 ex 0304 90 97	10 60	Filetti di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>), congelati e altre carni congelate di merluzzi granatieri destinati alla trasformazione (a) (b)	4 000	6	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Tubi di calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> — esclusi <i>Sagittatus</i> , <i>Nototodarus spp.</i> —, <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	7 000	4	1. 4 – 31. 12. 1997
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> — esclusi <i>Sagittatus</i> , <i>Nototodarus spp.</i> —, <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> congelati, sia interi, sia con tentacoli ed ali e destinati alla trasformazione (a) (b)	500	4	1. 4 – 31. 12. 1997

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Aliquota di dazio applicabile (in %)	Periodo contingente
09.2788	ex 0302 40 05 ex 0302 40 98 ex 0303 50 05 ex 0303 50 98 ex 0304 10 94 ex 0304 10 96	10 10 10 10 10 10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), ivi compresi i fianchi esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi o refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	23 000	0	15. 9. 1997 – 14. 2. 1998
09.2790	ex 1604 14 16	10	Filetti detti «loins» di tonno e tonnetti striati, destinati alla trasformazione (a) (b)	1 000	12	1. 4 – 31. 12. 1997

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, ad esclusione della filettatura, della produzione di lati o del taglio di blocchi congelati,
- campionatura,
- etichettatura,
- trattamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganale è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(c) Il beneficio del contingente è consentito per i prodotti esclusivamente destinati alla salatura o all'essiccamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 703/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che istituisce, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa per la determinazione di alcuni dazi all'importazione nel settore del riso e che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4 e l'articolo 21,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3072/95 stabilisce il metodo di calcolo del dazio all'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e dispone che il dazio debba essere pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato rispettivamente dell'80 % e dell'88 % in funzione del tipo di riso importato e previa deduzione del prezzo all'importazione; che, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (⁽²⁾) modificato dal regolamento (CE) n. 2131/96 (⁽³⁾), prevede che i dazi all'importazione vengano fissati ogni due settimane in base ai prezzi di riferimento ottenuti conformemente all'articolo 5 di detto regolamento;

considerando che in seguito ai negoziati con alcuni paesi terzi nell'ambito dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti, con la decisione 95/591/CE del Consiglio (⁽⁴⁾), un accordo sotto forma di scambio di lettere sui cereali ed il riso (in prosieguo: «l'accordo»); che in quest'accordo si prevede tra l'altro che, per la campagna di commercializzazione 1996-1997, la Commissione elabori e introduca per un periodo di prova di dodici mesi, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio (riso bruno); che è pertanto necessario istituire tale sistema;

considerando che il regime di importazione istituito con il regolamento (CE) n. 1503/96 si basa sulla fissazione periodica, da parte della Commissione, dei prezzi all'importazione di riferimento; che, in considerazione degli impegni assunti dalla Comunità con l'accordo succitato, il sistema di riscossione cumulativa (in appresso denominato «SRC») deve essere concepito in modo tale da consentire,

al termine del periodo di prova, una valutazione del funzionamento del regime succitato rispetto alla riscossione dei dazi in base ai prezzi all'importazione effettivi delle partite importate durante tale periodo; che occorre inoltre consentire agli importatori di scegliere, nell'ambito dell'SRC, tra la riscossione definitiva dei dazi in applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 e l'adeguamento di tali dazi in funzione dei prezzi all'importazione effettivi; che, dalle considerazioni precedenti, consegue che il regolamento (CE) n. 1503/96 continuerà ad applicarsi integralmente; che, per conseguire gli obiettivi previsti e garantire che il sistema sia applicato in modo corretto ed efficace e che non si presti a frodi, occorre prevedere nell'SRC una serie di elementi specifici in materia di organizzazione, di procedura di verifica, nonché l'attribuzione alle autorità nazionali competenti di adeguati poteri discrezionali;

considerando che, a tal fine, occorre istituire un sistema amministrativo che interessi tutte le importazioni effettuate nel corso del periodo di prova; che, per garantire la piena operatività di questo sistema, è necessario in particolare concentrare la gestione dell'SRC presso una sola autorità per Stato membro (in appresso denominata «autorità SRC»), prevedere la registrazione di ogni importatore presso l'autorità SRC competente prima del rilascio dei titoli d'accettazione delle dichiarazioni doganali e obbligare gli importatori a optare irrevocabilmente e per tutto il periodo di prova per o contro l'adeguamento dei dazi derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96;

considerando che ai fini della verifica, da parte delle autorità SRC, dei prezzi all'importazione dichiarati occorre che ogni partita presentata per l'immissione in libera pratica sia omogenea, che le relative dichiarazioni in dogana contengano le informazioni necessarie e che le partite importate da importatori che hanno optato per l'adeguamento dei dazi (in appresso denominati «importatori SRC») siano sottoposte ad un prelievo sistematico di campioni; che, qualora nella dichiarazione in dogana manchino una o più delle informazioni richieste, l'immissione in libera pratica della partita considerata deve essere subordinata alla costituzione di una cauzione che viene incamerata se le informazioni mancanti non sono fornite entro un certo termine;

considerando che per garantire, durante tutto il periodo di prova, che ciascuna autorità SRC sia al corrente delle importazioni di sua competenza, occorre prevedere la presentazione, da parte di ciascun importatore, di una dichiarazione mensile contenente alcune informazioni

(⁽¹⁾) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(⁽²⁾) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

(⁽³⁾) GU n. L 285 del 7. 11. 1996, pag. 6.

(⁽⁴⁾) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 25.

indispensabili; che, per l'ulteriore adeguamento dei loro dazi, è necessario che gli importatori SRC presentino informazioni complementari; che a questo proposito vanno definiti in particolare i criteri e gli elementi relativi alla qualità e alle caratteristiche del riso importato, che possano servire da parametri di riferimento per motivare la veridicità dei prezzi all'importazione che superano di oltre l'1 % il prezzo di riferimento stabilito dalla normativa comunitaria; che, essendo prevista una valutazione semestrale dei risultati dell'SRC e l'adeguamento semestrale dei dazi all'importazione degli importatori SRC, occorre prevedere la presentazione, da parte degli importatori SRC, di due dichiarazioni SRC che riassumano in particolare le informazioni relative alle partite importate durante ciascuna delle due metà del periodo di prova;

considerando che la verifica delle dichiarazioni presentate dagli importatori SRC presuppone che ciascuna autorità SRC proceda a controlli amministrativi e sul posto; che occorre pertanto precisare la portata e la modalità di questi controlli;

considerando che dal regime previsto all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3072/95 deriva che quanto più elevato è il prezzo all'importazione da prendere in considerazione, tanto minore è il dazio all'importazione da riscuotere; che, diversamente dai dazi all'importazione ad valorem, questo meccanismo è tale da spingere gli importatori SRC a dichiarare prezzi all'importazione i più elevati possibili; che questo fatto rischia non solo di provocare oneri all'importazione troppo bassi e di incoraggiare addirittura operazioni fraudolente tali da alterare le condizioni del mercato del riso nella Comunità, ma anche di compromettere il buon funzionamento dell'SRC in generale e, di conseguenza, di non consentire la valutazione del funzionamento del regime dei prezzi di riferimento; che, in queste condizioni, non è possibile applicare le disposizioni relative al valore in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ che, onde evitare che i prezzi all'importazione dichiarati non vengano gonfiati artificialmente, in particolare ricorrendo a negozi commerciali intermedi, occorre precisare in maniera dettagliata gli elementi costitutivi di tali prezzi; che occorre inoltre adottare norme specifiche supplementari da applicare alle persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97⁽⁴⁾;

considerando che in determinate circostanze il prezzo all'importazione non dovrebbe essere determinato esclusivamente in base agli elementi forniti dall'importatore SRC; che occorre precisare tali circostanze a attribuire alle

autorità SRC competenti un potere discrezionale nel determinare tali prezzi utilizzando altre informazioni disponibili; che, se non è tuttavia possibile stabilire il prezzo all'importazione in base alle norme previste a tal fine, è necessario ricorrere al prezzo di riferimento fissato nell'ambito del regolamento (CE) n. 1503/96;

considerando che il buon funzionamento dell'SRC dipende, in larga misura, dal rispetto scrupoloso delle disposizioni del presente regolamento soprattutto da parte degli importatori SRC, nonché dal comportamento leale di questi ultimi; che occorre pertanto prevedere misure al tempo stesso adeguate e efficaci da applicare qualora non sia possibile effettuare verifiche o controlli sul posto per motivi imputabili all'importatore SRC interessato; che è necessario fare altrettanto per evitare che le disposizioni dell'SRC vengano aggirate mediante espedienti giuridici o economici;

considerando che a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1503/96, alcune varietà di riso Basmati originarie dell'India e del Pakistan possono beneficiare di una riduzione di 250 ECU/t del dazio all'importazione fissato nell'ambito del suddetto regolamento; che avendo gli importatori la possibilità di scegliere, nell'ambito dell'SRC, tra l'applicazione definitiva di questo dazio ridotto e il suo adeguamento in funzione del prezzo all'importazione effettivo, è opportuno riservare il beneficio della riduzione succitata agli importatori che non optano per tale adeguamento;

considerando che l'accordo prevede che gli Stati Uniti ritireranno la loro richiesta di convocare un gruppo speciale nell'ambito della procedura di composizione delle controversie dell'OMC in merito al regime d'importazione comunitario per il riso e i cereali; che in considerazione di tale impegno è necessario stabilire che il presente regolamento avrà effetto a decorrere dal 15 maggio 1997, a condizione che anteriormente al 1° maggio 1997 gli Stati Uniti abbiano ritirato definitivamente la loro richiesta; che, per motivi di trasparenza giuridica, è opportuno che la Commissione pubblici, prima del 15 maggio 1997, il relativo avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, è istituito un sistema di riscossione cumulativa (in prosieguo «SRC») per i dazi all'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso semigreggio del codice NC 1006 20.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28.

2. L'obiettivo dell'SRC è quello di:

a) determinare, per ciascun importatore che ha optato per l'adeguamento dei propri dazi all'importazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 (in prosieguo «l'importatore SRC»):

— il totale dei dazi all'importazione per le partite importate durante il periodo di prova, stabiliti conformemente alle disposizioni del presente regolamento in base al prezzo all'importazione di ciascuna partita importata,

— il saldo positivo o negativo tra il totale di cui al primo trattino e il totale dei dazi all'importazione per le stesse importazioni determinati e riscossi in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96,

consentendo così alle autorità competenti e agli importatori di adeguare rispettivamente, a seconda dei casi, gli importi non interamente riscossi e gli importi pagati in eccesso;

b) fornire le informazioni necessarie per una corretta applicazione del presente regolamento.

3. L'applicazione dell'SRC non pregiudica la riscossione dei dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica delle partite importate, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96.

I dazi all'importazione sono quelli applicabili alla data prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 («il codice doganale»).

4. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «importatore»: la persona fisica o giuridica che, in veste di richiedente e titolare di un titolo d'importazione, presenta la dichiarazione di immissione in libera pratica della partita in questione;

b) «partita»: un quantitativo di riso di qualità e prezzo uniformi, originario di un unico paese terzo, classificato sotto un solo codice della nomenclatura combinata e venduto dalla stessa persona, nonché scortato da una sola dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° giugno 1997 ogni Stato membro designa l'autorità incaricata di applicare l'SRC (in prosieguo «l'autorità SRC») attribuendogli i poteri necessari a tal fine, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento. Prima del 17 giugno 1997 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità SRC.

2. Per tutto il periodo di prova:

a) i titoli d'importazione al fine d'importazioni sulle quali potrebbero venir riscossi i dazi previsti all'articolo 11,

paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 possono essere richiesti solamente nello Stato membro nel quale si trova la sede sociale dell'importatore,

b) la registrazione preliminare dell'importatore interessato presso l'autorità SRC dello Stato membro nel quale si trova la sua sede sociale costituisce la condizione per:

— il rilascio dei titoli d'importazione di cui alla lettera a).

Nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso figura l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'autorità SRC presso la quale l'importatore è registrato e il suo numero di registrazione SRC. La domanda deve essere corredata di una prova ufficiale della registrazione.

— per l'accettazione di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica relativa ad una partita durante il periodo di prova;

c) al momento della sua registrazione presso l'autorità SRC l'importatore dichiara irrevocabilmente, per tutto il restante periodo di prova e per le partite importate, che intende optare per l'adeguamento dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;

d) qualora un importatore SRC chieda un titolo d'importazione, nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso figura l'indicazione «importatore SRC»;

e) non è consentita la rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del codice doganale.

3. Immediatamente dopo aver rilasciato un titolo d'importazione di cui al paragrafo 2, lettera a), l'autorità di emissione ne trasmette una copia all'autorità SRC interessata.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (¹), i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo non sono trasferibili.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è presentata, per ogni partita, una dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Fatte salve le esigenze previste dal codice doganale, nella casella 44 della dichiarazione di immissione in libera pratica è indicato il prezzo all'importazione della partita interessata, ripartito tra prezzo fob nel paese terzo d'origine e costi di trasporto e di assicurazione.

3. In caso di importazioni da parte di un importatore SRC, l'autorità doganale competente provvede a prelevare, dalla partita interessata, un numero rappresentativo di campioni che consenta di effettuare le analisi necessarie per verificare la qualità e le caratteristiche del riso, di cui

(¹) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). I campioni vengono prelevati in applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione⁽¹⁾ e conservati dalle autorità doganali competenti per i nove mesi successivi al mese nel corso del quale è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Su richiesta dell'autorità SRC competente per l'importatore interessato, l'autorità doganale competente provvede ad analizzare i campioni prelevati, conformemente alle norme ISO 7301 e, per quanto concerne l'umidità, alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione⁽²⁾ e trasmette i risultati all'autorità SRC richiedente.

Articolo 4

1. Per ognuno dei mesi del periodo di prova l'importatore trasmette all'autorità SRC presso la quale è registrato, entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo, una dichiarazione relativa a tutte le partite importate nel corso del mese precedente (in prosieguo «la dichiarazione mensile»). La dichiarazione mensile comprende un elenco esaustivo, ripartito per ufficio doganale d'importazione, di tutte le partite importate nel corso del mese. Per ciascuna partita la dichiarazione mensile è corredata dei seguenti documenti, sotto forma di originali o di fotocopie:

- a) la dichiarazione accettata di immissione in libera pratica, compresi i documenti di accompagnamento,
- b) il titolo d'importazione,
- c) la fattura rilasciata dal venditore del paese terzo d'origine, con l'indicazione del prezzo fob della partita in questione nel paese terzo d'origine,
- d) l'indicazione specifica della qualità del riso e, se del caso, il certificato di qualità rilasciato dal paese terzo d'origine per la partita in questione.

2. Nel caso di importatori SRC la dichiarazione mensile deve essere inoltre corredata di:

- a) una copia del contratto di compravendita concluso con il venditore nel paese terzo d'origine e rilasciato da quest'ultimo, che precisi il prezzo fob della partita in questione nel paese terzo d'origine;
- b) una copia del contratto di trasporto o la relativa fattura, che precisi gli effettivi costi di trasporto, e la polizza di carico;
- c) una copia della polizza di assicurazione oppure la relativa fattura che precisi i costi di assicurazione e, eventualmente, fornisca informazioni dettagliate sugli effettivi costi di assicurazione per il trasporto della partita in questione;
- d) gli elementi giustificativi qualora il prezzo all'importazione superi di oltre l'1 % il rispettivo prezzo di riferimento espresso in ECU/t utilizzato per determinare i

dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96 e pubblicato dalla Commissione.

Nel caso in cui gli elementi giustificativi facciano riferimento alla qualità o alle caratteristiche della partita importata, essa:

- motiva la differenza in rapporto alla rispettiva qualità di riferimento, vale a dire US long Grain 2/4/73 e US long Grain Parboiled 1/4/88 oppure US Gulf Medium Grain, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/96,
 - può basarsi esclusivamente sulle seguenti caratteristiche di qualità, considerate singolarmente o in combinazione tra di loro: aroma (riso Basmati e riso aromatico), resa alla lavorazione, percentuale di rotture, tenore di umidità, grado di impurità, grani danneggiati, semi grani gessati, grani striati di rosso,
 - è corredata dei risultati di un'analisi che confermi la qualità superiore del riso rispetto alle qualità di riferimento summenzionate;
- e) il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96 per le partite di riso Basmati dei codici NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98.

3. L'importatore SRC può fornire qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione del prezzo all'importazione dichiarato.

L'autorità SRC interessata può chiedere all'importatore di presentare informazioni e documenti complementari.

Articolo 5

Entro un mese dalla fine rispettivamente della prima e della seconda metà del periodo di prova, l'importatore SRC presenta all'autorità SRC presso la quale è registrato una dichiarazione su tutte le partite che ha importato durante la metà considerata del periodo di prova (in prosieguo «la dichiarazione SRC»). La dichiarazione SRC comprende:

- un elenco che specifichi, con riferimento alle dichiarazioni mensili interessate, tutte le partite importate nel corso della metà del periodo di prova, ripartite per ufficio doganale d'importazione, e i dazi all'importazione fissati per tali partite conformemente al regolamento (CE) n. 1503/96,
- se del caso, gli elementi di rettifica delle dichiarazioni trasmesse,
- l'indicazione del prezzo al quale le partite importate o parti di esse sono state rivendute sul mercato comunitario, corredata dei contratti, delle fatture o degli altri documenti commerciali necessari per verificare i suddetti prezzi.

⁽¹⁾ GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

L'autorità SRC interessata può chiedere all'importatore di presentare informazioni e documenti complementari.

Articolo 6

1. L'autorità SRC procede, per ogni importatore SRC registrato presso di essa, ai controlli amministrativi e sul posto necessari per verificare le dichiarazioni SRC e le dichiarazioni mensili, ed in particolare l'autenticità e la veridicità dei prezzi all'importazione dichiarati e della relativa documentazione presentata. Tali controlli sono effettuati sia durante il periodo di prova sia dopo la fine della prima e della seconda metà del periodo di prova. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 78, paragrafo 2 del codice doganale.

2. Il controllo amministrativo prevede l'esame approfondito di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati, compresa in particolare la verifica della loro plausibilità e dell'esattezza dei relativi calcoli, nonché l'esame del prezzo all'importazione dichiarato in base a tutte le informazioni disponibili in materia di prezzi ed in particolare delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e di quelle disponibili sui prezzi nei paesi terzi considerati. Se necessario l'autorità SRC chiede all'autorità doganale competente, entro gli otto mesi successivi al mese della dichiarazione mensile considerata, di effettuare un'analisi dei campioni prelevati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Durante ogni metà del periodo di prova i controlli sul posto effettuati da ciascuna autorità SRC riguardano un campione di almeno il 50 % degli importatori SRC registrati presso tale autorità. Gli Stati membri possono tuttavia limitare il numero di controlli effettuati presso gli importatori SRC ad un massimo di dieci importatori. Le partite importate da questi ultimi debbono comunque rappresentare almeno il 50 % di tutte le partite importate da importatori SRC.

Gli importatori SRC da sottoporre a controlli sul posto vengono selezionati in particolare in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività delle partite importate. L'analisi dei rischi tiene conto in particolare:

- degli importi dei dazi all'importazione dei cui trattasi,
- del numero di partite importate,
- delle differenze tra i dazi all'importazione stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 e quelli ottenuti prendendo in considerazione i prezzi all'importazione dichiarati,
- delle incertezze derivanti dai controlli amministrativi,
- di altri parametri che le autorità SRC dovranno stabilire.

4. Ogni controllo sul posto prevede una verifica approfondita dei documenti commerciali dell'importatore SRC considerato. S'intende per «documenti commerciali» i documenti e i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (¹), purché si riferiscono direttamente o indirettamente alle importazioni soggette alle disposizioni del presente regolamento.

5. Gli Stati membri si forniscono l'assistenza reciproca necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo qualora i documenti e le informazioni necessari per i controlli si trovino in uno Stato membro che non sia quello dell'autorità SRC competente.

La Commissione coordina, se necessario, iniziative comuni che prevedano un'assistenza reciproca tra due o più Stati membri.

Articolo 7

1. Per ogni partita il prezzo all'importazione da prendere in considerazione nell'ambito dell'SRC è il prezzo fob della rinfusa per la partita in questione nel paese terzo d'origine, maggiorato:

- delle spese di assicurazione,
- e
- delle spese di trasporto compreso il carico e la movimentazione,

sino al luogo in cui tale partita viene introdotta per la prima volta nel territorio doganale della Comunità,

2. Salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo 3, qualora il venditore della partita nel paese terzo d'origine, l'acquirente o l'importatore siano «persone legate» ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il prezzo fob dichiarato per la partita in questione dall'importatore SRC in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) o dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è accettato se l'importatore dimostra, o l'autorità SRC ritiene grazie ad altri mezzi, che il suddetto prezzo corrisponde approssimativamente al prezzo fob praticato da acquirenti e venditori non legati tra di loro, in nessun caso specifico, per vendite contemporanee o quasi contemporanee di riso identico o analogo destinato ad essere esportato verso la Comunità.

3. Qualora il contratto di compravendita presentato all'autorità SRC non sia stato concluso con il venditore nel paese terzo d'origine o la fattura presentata non sia stata rilasciata da quest'ultimo oppure l'autorità SRC non sia convinta che il prezzo dichiarato corrisponda al prezzo fob alla rinfusa nel paese d'origine ovvero qualora il prezzo all'importazione dichiarato non sia accettato in applicazione del paragrafo 2, l'autorità SRC adotta le misure necessarie per stabilire il prezzo all'importazione in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle relative alla qualità, tenendo conto se possibile del prezzo d'importazione di riso identico o analogo venduto per essere esportato nella Comunità o in altri paesi terzi ed esportato contemporaneamente o quasi contemporaneamente alla partita in questione.

(¹) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

4. Qualora l'autorità SRC non ritenga che le spese di trasporto o di assicurazioni dichiarate corrispondono ai costi effettivamente sostenuti, adotta le misure necessarie per determinare tali costi, tenendo conto in particolare dei normali costi rilevati in occasione di importazioni analoghe.

5. Salvo il disposto dell'articolo 9, se il prezzo all'importazione per una determinata partita non può essere stabilito in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per tale partita nell'ambito dell'SRC è quello determinato conformemente al regolamento (CE) n. 1503/96 e applicabile il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Salvo in casi di forza maggiore, qualora, per una partita, la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata dall'importatore non sia corredata di tutte le indicazioni prescritte dal presente regolamento, la dichiarazione può essere accettata conformemente all'articolo 63 del codice doganale purché l'importatore costituisca una cauzione di 0,5 ECU/t. La cauzione è svincolata se le indicazioni mancanti sono fornite entro quattro settimane dall'accettazione della dichiarazione. In caso contrario, la cauzione è incamerata.

Articolo 9

1. Qualora, per una o più partite, il prezzo all'importazione dichiarato dall'importatore SRC interessato non possa essere verificato in quanto non sono stati forniti, nelle dichiarazioni mensili o nelle dichiarazioni SRC, informazioni, documenti o altre prove previsti dal presente regolamento, il prezzo all'importatore da prendere in considerazione per tale partita nell'ambito dell'SRC è quello determinato conformemente al regolamento (CE) n. 1503/96 e applicabile il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

Salvo in casi di forza maggiore, viene inoltre imposto all'importatore SRC in questione il pagamento di un importo di 50 ECU/t.

2. Qualora, nel caso di un importatore SRC, il controllo sul posto non possa essere eseguito per atti od omissioni imputabili all'importatore stesso, questo perde il diritto all'adeguamento dei dazi all'importazione per tutte le partite dichiarate o ancora da dichiarare durante la metà considerata del periodo di prova. Qualora si tratti della prima metà del periodo di prova, l'importatore perde tale diritto anche per la seconda metà.

3. Qualora l'importazione di una partita venga eseguita da un importatore che non ha optato per l'adeguamento

dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e qualora:

— tale importatore non abbia importato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nel corso dei dodici mesi precedenti il 6 marzo 1997 oppure sia diventato una persona legata all'importatore SRC successivamente a tale data,

e

— si sia accertato che l'importazione delle partite da parte dell'importatore interessato viene eseguita principalmente allo scopo di evitare che il prezzo all'importazione sia determinato in base alle disposizioni applicabili agli importatori SRC e che tale prezzo venga preso in considerazione, per un importatore SRC, ai fini della determinazione del saldo positivo o negativo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d),

l'importatore SRC perde il diritto all'adeguamento dei dazi all'importazione per tutte le partite dichiarate o ancora da dichiarare durante la metà del periodo di prova di cui trattasi. Qualora si tratti della prima metà del periodo di prova, l'importatore perde tale diritto anche per la seconda metà.

Articolo 10

1. In base ai risultati dei controlli eseguiti conformemente all'articolo 6, l'autorità SRC stabilisce per ciascun importatore registrato presso di essa e per la prima e la seconda metà del periodo di prova:

a) il prezzo all'importazione di ogni partita importata nel corso del periodo di prova e i relativi dazi all'importazione,

b) il totale dei dazi all'importazione di cui alla lettera a),

c) il totale dei dazi all'importazione per le partite di cui alla lettera a) stabiliti e riscossi in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96,

e

d) il saldo positivo o negativo tra il totale di cui al punto b) e quello di cui al punto c).

2. Dopo la fine della prima e della seconda metà del periodo di prova, ciascuna autorità SRC comunica nella misura in cui si tratti di importazioni di importatori SRC e di importazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 gli importi dei dazi all'importazione, determinati conformemente al paragrafo 1, lettera a), agli importatori interessati e alle autorità doganali degli Stati membri nei quali le rispettive partite sono state immesse in libera pratica.

Le autorità doganali di detti Stati membri determinano successivamente l'obbligazione doganale definitiva derivante dall'immissione in libera pratica di tali partite utilizzando le relative comunicazioni delle autorità SRC e adottano le misure necessarie per adeguare i dazi all'importazione riscossi in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96.

3. L'autorità SRC trasmette alla Commissione, per il mese precedente e su base provvisoria, la tabella che figura in allegato debitamente compilata.

Entro due mesi alla fine della prima e della seconda metà del periodo di prova, l'autorità SRC trasmette alla Commissione, per il periodo interessato e su base definitiva, la tabella che figura in allegato debitamente compilata.

4. Una volta terminato il periodo di prova, la Commissione procede ad una valutazione del sistema SRC in base ai risultati ottenuti.

Articolo 11

All'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1503/96, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni del primo e del secondo comma non si applicano al riso importato, nel corso del periodo di prova, da importatori SRC nell'ambito del sistema di riscossione cumulativa previsto dal regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione (*)».

(*) GU n. L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12».

Articolo 12

I prezzi e gli importi di cui al presente regolamento debbono essere espressi in ecu.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

I prezzi e gli importi stabiliti in moneta nazionale sono convertiti in ecu mediante il tasso di conversione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, l'ultimo giorno lavorativo che precede la data di entrata in vigore del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1503/96 e applicato alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica della partita in questione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 maggio 1997 a condizione che anteriormente al 1° maggio 1997 gli Stati Uniti d'America abbiano ritirato la loro richiesta, presentata il 13 febbraio 1997, di convocare un gruppo speciale nell'ambito della procedura di composizione delle controversie dell'OMC in merito al regime d'importazione comunitario per il riso e i cereali. La Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il relativo avviso prima del 15 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 704/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per 30 000 tonnellate di orzo di malteria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio, del 18 marzo 1997, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le disposizioni che disciplinano le importazioni di cereali nella Comunità sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/97 ⁽⁵⁾; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96, a determinate condizioni, è concessa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 8 ECU per tonnellata, in particolare per l'orzo da birra; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, è altresì prevista una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 2 o 3 ECU per tonnellata, a seconda del porto di sbarco nella Comunità;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) 537/97, è stato aperto un contingente tariffario di 30 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla; che il dazio applicabile a tali importazioni è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione; che le riduzioni forfettarie del dazio all'importazione previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano; che, di conseguenza, è opportuno ritoccare i dazi applicati in forza del regolamento (CE) n. 1249/96 per una quantità massima di 30 000 tonnellate di orzo da birra, per la quale siano stati chiesti titoli di importazione tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996, riducendo del 50 % l'aliquota del dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica del prodotto importato e aggiungendo a tale importo le riduzioni forfettarie del dazio all'importazione eventualmente applicate all'atto dell'immissione in libera pratica;

considerando che il contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 537/97 copre soltanto il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1996; che, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 di detto regolamento, non possono essere adottate disposizioni aventi effetto retroattivo per garantire la natura dell'orzo importato, né ai fini del riconoscimento dei documenti che permettano di accertare tale natura;

considerando che è opportuno garantire l'esecuzione dell'impegno assunto a livello internazionale concedendo agli operatori che nel periodo in esame abbiano importato orzo di qualità particolare destinato alla fabbricazione di birra, di beneficiare, a loro richiesta, della riduzione del dazio all'importazione, previa deduzione delle eventuali riduzioni forfettarie; che è pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che possano dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione di 8 ECU per tonnellata, prevista per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di malto nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 537/97 per le importazioni nella Comunità di orzo di cui al codice NC 1003 00 destinato alla produzione di malto (numero d'ordine del contingente: 09.4061) da utilizzare per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla, che abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di importo pari a 8 ECU per tonnellata in forza dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96, per le quali le domande di titolo siano state presentate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996, si procede al rimborso, per un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate e dietro presentazione di una domanda dell'importatore o del suo mandatario, di un importo pari al 50 % del dazio all'importazione intero in vigore per le quantità effettivamente immesse in libera pratica, previa detrazione, da un lato, di 8 ECU per tonnellata e, dall'altro, di un importo pari a quello di eventuali riduzioni forfettarie del dazio all'importazione applicate in funzione del porto di sbarco nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁵⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.

2. Nei cento giorni successivi alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento, gli interessati presentano all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione una domanda di attestato, conforme al modello riprodotto in allegato, nella quale è precisata la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (¹).

La domanda è accompagnata dall'estratto del titolo di importazione che comprova l'avvenuta immissione in libera pratica della quantità di cui trattasi e dalla prova della corrispondente trasformazione in malto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CE) n. 1249/96. Gli interessati devono altresì fornire un attestato supplementare rilasciato da un'autorità amministrativa da cui risulti che lo stabilimento in cui il malto è stato utilizzato per la fabbricazione di birra disponeva, al momento della trasformazione, di fusti per l'invecchiamento contenenti legno di betulla.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo di telex, telex o telegramma, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attestato a norma del paragrafo 2.

4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attestato superi la quantità di

30 000 tonnellate, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, la percentuale di riduzione da applicare alle quantità indicate nelle domande di attestato.

5. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione rilascia, entro due giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, un attestato conforme al modello riprodotto in allegato, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

6. Gli interessati presentano le domande di rimborso presso l'ufficio in cui ha avuto luogo lo sdoganamento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 5. Le domande di rimborso sono corredate dei seguenti documenti:

- a) il titolo di importazione o una sua copia autenticata,
- b) l'attestato di cui al paragrafo 5 e
- c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla data di decorrenza di efficacia del regolamento (CE) n. 537/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO***Modello di domanda di attestato e di attestato per il rimborso del dazio a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 5**

Numero di riferimento del titolo di importazione:

Titolare (nome e cognome, indirizzo completo e Stato membro):

Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):

Diritti ceduti (nome e cognome, indirizzo completo e Stato membro):

Quantità per la quale può essere chiesto il rimborso a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 704/97 (quantità in chilogrammi):

.....
(Data e firma)

REGOLAMENTO (CE) N. 705/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 1997****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 1997 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 481/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, che istituisce, per il 1997, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dell'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 481/97 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1997; che il quantitativo di carni per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 481/97 stabilisce che se nel corso del 1997 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo

successivo; che, tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1997, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 481/97 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 481/97, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1997, ammontano a: 6 840 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 706/97 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 1997
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	123,5
	204	98,4
	212	109,5
	624	125,2
	999	114,1
0707 00 15	052	93,8
	999	93,8
0709 90 75	052	113,5
	999	113,5
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	43,7
	204	40,6
	212	64,0
	220	32,9
	400	36,8
	448	26,6
	600	51,2
	624	46,0
	625	36,3
	999	42,0
0805 30 20	400	73,6
	528	66,1
	600	67,3
	999	69,0
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	47,3
	388	85,9
	400	93,6
	404	99,2
	508	71,3
	512	73,7
	524	60,2
	528	76,5
	804	110,8
	999	79,8
0808 20 37	388	69,8
	512	71,6
	528	77,8
	999	73,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 707/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 681/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 18. 4. 1997, pag. 34.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 aprile 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,28	4,16
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,28	9,39
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,28	3,97
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,28	8,96
1701 91 00 ⁽²⁾	26,32	12,07
1701 99 10 ⁽²⁾	26,32	7,55
1701 99 90 ⁽²⁾	26,32	7,55
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1997

relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996

(97/259/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 5 e 6,

considerando che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, il Consiglio ha adottato la decisione 94/15/CE⁽³⁾ relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996 del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento;

considerando che le decisioni da 92/588/CEE a 92/598/CEE inclusa della Commissione⁽⁴⁾ hanno istituito programmi d'orientamento pluriennali che stabilivano obiettivi in termini di capacità espressi in tonnellate di stazza lorda (TSL) per le flotte da pesca degli Stati membri relativamente al periodo dal 1992 al 1996 e che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio⁽⁵⁾ ha prescritto agli Stati membri di misurare parte della loro flotta in unità di stazza lorda (GT) anteriormente al 18 luglio 1994;

considerando che il ricorso alle formule illustrate all'articolo 1, paragrafo 3 delle decisioni da 95/238/CE a 95/

248/CE della Commissione⁽⁶⁾ per la conversione degli obiettivi dei programmi in unità di stazza lorda potrebbe penalizzare quegli Stati membri che avessero iniziato la misurazione dei pescherecci della propria flotta in unità di GT prima del 1992 nell'intento di soddisfare gli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 2930/86;

considerando che per alcuni Stati membri la definizione di TSL di cui ai rispettivi programmi d'orientamento pluriennali si basava su unità di stazza definite a livello nazionale;

considerando che la stazza di qualsiasi peschereccio non misurata in unità utilizzate per definire gli obiettivi del programma deve essere stimata in tonnellate di stazza lorda (TSL) nel solo intento di valutare in modo omogeneo la situazione di ogni segmento delle flotte degli Stati membri rispetto agli obiettivi definitivi dai rispettivi programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1992-1996;

considerando che le formule utilizzate per valutare i valori di stazza mancanti dovrebbero basarsi sui dati che figurano nel registro delle navi da pesca della Comunità per quanto concerne i pescherecci dei singoli Stati membri che sono stati misurati sia in GT che in unità utilizzate per definire gli obiettivi del programma stesso; che dette formule possono essere diverse da uno Stato membro all'altro a motivo delle differenze nella composizione delle flotte;

considerando che gli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali sono espressi in GT per la Svezia e la Finlandia e che Germania, Grecia, Spagna, Francia e Portogallo hanno fornito, per il registro dei pescherecci

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 14. 1. 1994, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 15. 7. 1995, pag. 1.

della Comunità, valori in termini di TSL per tutti i pescherecci delle rispettive flotte e che pertanto non sono richieste formule per valutare le TSL di detti Stati membri;

considerando che i dati sulle flotte da pesca vengono raccolti conformemente alle procedure definite dal regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 ⁽²⁾;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, le «TSL» è definita conformemente alla convenzione di Oslo del 10 giugno 1947 o conformemente alle unità di stazza definite a livello nazionale in funzione della definizione utilizzata per formulare gli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale dello Stato membro di cui trattasi per il periodo 1992-1996.

Articolo 2

I risultati dei programmi d'orientamento pluriennali dei singoli Stati membri saranno valutati mediante raffronto con gli obiettivi in materia di stazza espressa in TSL fissata per il 31 dicembre 1996 dai suddetti programmi per ciascun segmento della flotta con la situazione

espressa in TSL, a norma dell'articolo 1, per i pescherecci dei singoli segmenti della flotta al 31 dicembre 1996.

Articolo 3

1. Le «TSL», così come definite all'articolo 1, dei pescherecci per i quali detta misurazione non era stata dichiarata al registro dei pescherecci della Comunità conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 109/94 al momento dell'adozione della presente decisione saranno valutate utilizzando la formula specificata nell'allegato alla presente decisione. Tali stime sono considerate definitive ai fini della valutazione dei risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1992/1996.

2. La Commissione calcolerà i valori di stima in TSL di ciascun segmento della flotta utilizzando i dati contenuti nel registro dei pescherecci della Comunità e li trasmetterà agli Stati membri interessati entro un mese dall'adozione della presente decisione di modo che sia possibile applicare le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3699/93, in particolare del paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12.

ALLEGATO

Per gli Stati membri interessati, i valori TSL che non figurano nel registro dei pescherecci sono stimati secondo le formule seguenti:

Paese	Classe di lunghezza (1)	Formula per stimare le TSL di ogni peschereccio
Belgio	0 - <15 m	$0,904 \times GT + 2,9$
	$\geq 15 - <24$ m	$0,768 \times GT + 9,7$
	≥ 24 m	$0,865 \times GT + 6,3$
Danimarca	Draghe	$0,692 \times GT$
	0 - <15 m	$0,852 \times GT + 2,2$
	$\geq 15 - <24$ m	$0,593 \times GT$
	≥ 24 m	$0,731 \times GT$
Irlanda	> 24 m	$0,63 \times GT$
Italia	0 - <15 m	$0,863 \times GT + 1,4$
	$\geq 15 - <24$ m	$0,840 \times GT + 3,0$
Paesi Bassi	0 - <15 m	$1,060 \times GT + 2,3$
	$\geq 15 - <24$ m	$0,644 \times GT + 15,5$
	≥ 24 m - <50 m	$0,821 \times GT + 21,2$
	> 50 m	$0,537 \times GT + 90,1$
Regno Unito	> 15 m	$0,67 \times GT$

(1) 15 m si riferisce alla lunghezza totale; 24 m si riferisce alla lunghezza fra perpendicolari.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1997

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato A della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi⁽³⁾, l'Ifremer di La Tremblade, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato B della direttiva 95/70/CE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella suddetta direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente ai fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1287/95⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che

incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.

Articolo 2

Il laboratorio Ifremer di La Tremblade, Francia, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Francia;
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi tecnici (rapporto) e finanziari da parte della Francia, entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1997

che abroga la decisione 96/662/CE relativa a talune misure protettive nei confronti delle conserve di tonno originarie della Côte d'Ivoire

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 96/662/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, relativa a talune misure protettive nei confronti delle conserve di tonno originarie della Côte d'Ivoire⁽³⁾, vieta l'importazione delle conserve di tonno provenienti da uno stabilimento situato in tale paese, a causa della presenza della tossina botulinica;

considerando che un esperto della Commissione ha ispezionato nel corso di una missione detto stabilimento ed ha formulato osservazioni intese a migliorare l'igiene del processo di fabbricazione delle conserve;

considerando che le autorità competenti hanno fornito garanzie ufficiali secondo cui dopo la visita dell'esperto della Commissione sono stati attuati i miglioramenti richiesti;

considerando che le conserve che hanno provocato casi di intossicazione botulinica sono state fabbricate ed importate prima che entrasse in vigore la decisione 96/609/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Côte d'Ivoire⁽⁴⁾;

considerando che non sono più giustificate le misure adottate per tutelare la sanità pubblica e che occorre pertanto abrogare la decisione 96/662/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È abrogata la decisione 96/662/CE relativa a talune misure protettive nei confronti delle conserve di tonno originarie della Côte d'Ivoire.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(³) GU n. L 304 del 27. 11. 1996, pag. 25.

(⁴) GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1997

che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che con la decisione 92/339/CEE della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle⁽²⁾, la Commissione ha definito lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando tuttavia che le restrizioni normative che vietano il ricorso sistematico alla vaccinazione di routine contro la malattia di Newcastle sono state abolite per l'Irlanda; che è pertanto opportuno sospendere lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospeso lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 33.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 1997****che sospende lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che con la decisione 92/381/CEE della Commissione, del 3 luglio 1992, che fissa lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle⁽²⁾, la Commissione ha definito lo statuto dell'Irlanda del Nord quale regione ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando tuttavia che le restrizioni normative che vietano il ricorso sistematico alla vaccinazione di routine contro la malattia di Newcastle sono state abolite per l'Irlanda del Nord; che è pertanto opportuno sospendere lo statuto dell'Irlanda del Nord quale regione ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospeso lo statuto dell'Irlanda del Nord quale regione ove non viene praticata la vaccinazione contro la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 56.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1997

concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che in forza dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 si considerano conformi a quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo appropriate procedure di certificazione, conformi a tali norme a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che la Commissione è stata invitata a riconoscere che l'accreditamento effettuato in base ai criteri previsti da uno qualsiasi dei seguenti approcci in materia di accreditamento degli organismi di certificazione nel settore dei sistemi di gestione ambientale assicura l'impiego di adeguate procedure di certificazione da parte dei suddetti organismi, che operano entro i limiti previsti dal rispettivo accreditamento e che sono stati accreditati in base ai seguenti requisiti o orientamenti:

- 1) un approccio basato sulla normativa austriaca, e cioè: 622nd federal law of 1995 — environmental verifiers and list of sites act, 549th ordinance of 1996 — ordinance on assessment of competence, EAC Guide 5 of June 1996;
- 2) guidelines for accreditation of certification bodies for environmental management system (ems) and certifica-

tion procedures for ems — issued September 1996 by the German federal ministries of environment, nature conservation and nuclear safety and for economics and approved by the environmental verification committee pursuant to Article 21 of the German EMAS act (Umweltaudigesetz);

- 3) European accreditation of certification (EAC) guidelines for the accreditation of certification bodies for environmental management systems — EAC Guide 5 of June 1996;

considerando che i criteri previsti dai tre approcci summenzionati in materia di accreditamento degli organismi di certificazione assicurano che l'audit interno si indirizza alla prestazione ambientale e rispondono alle finalità del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 la Commissione riconosce che l'accreditamento effettuato in base ai criteri previsti da uno qualsiasi dei seguenti approcci in materia di accreditamento degli organismi di certificazione assicura l'impiego di adeguate procedure di certificazione da parte dei suddetti organismi, che operano entro i limiti previsti dal rispettivo accreditamento e che sono stati accreditati in base ai seguenti requisiti e orientamenti:

- 1) un approccio basato sulla normativa austriaca, e cioè: 622nd federal law of 1995 — environmental verifiers and list of sites act, 549th ordinance of 1996 — ordinance on assessment of competence, EAC Guide 5 of June 1996;

(¹) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

2) guidelines for accreditation of certification bodies for environmental management systems (ems) and certification procedures for ems — issued September 1996 by the German federal ministries of environment, nature conservation and nuclear safety and for economics and approved by the environmental verification committee pursuant to Article 21 of the German EMAS act (Umweltauditgesetz);

3) European accreditation of certification (EAC) guidelines for the accreditation of certification bodies for

environmental management systems — EAC Guide 5 of June 1996.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1997

concernente il riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO: 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, in particolare l'articolo 12⁽¹⁾,

considerando che in forza dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio si considerano conformi a quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo appropriate procedure di certificazione, conformi a tali norme a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che la Commissione è stata invitata a riconoscere la norma internazionale ISO 14001:1996 e la norma europea EN ISO 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma internazionale ISO 14001:1996 e la norma europea EN ISO 14001:1996 sono identiche e prevedono regole per i sistemi di gestione ambientale e audit corrispondenti ad alcune prescrizioni del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il riconoscimento può essere concesso mediante la presente decisione unicamente nel caso in cui i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 siano espressamente previsti dalla norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO 14001:1996;

considerando che il ricorso alle regole della norma internazionale ISO 14001:1996 o della norma europea EN ISO 14001:1996 assieme con i loro orientamenti congiunti

può contribuire ad una maggiore corrispondenza rispetto ai requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il verificatore ambientale accreditato deve esaminare la conformità con quegli elementi del regolamento (CEE) n. 1836/93 non espressamente previsti dalla norma internazionale ISO 14001:1996 e dalla norma europea EN ISO 14001:1996; che, in particolare nella fase di revisione della documentazione, il verificatore ambientale accreditato deve confermare che sono previsti gli elementi di cui all'articolo 3 e all'allegato I non riportati nell'allegato alla presente decisione;

considerando che la certificazione effettuata in conformità delle procedure riconosciute dalla Commissione assicura che le esigenze prescritte ai punti da A a G dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1836/93 sono state rispettate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 la Commissione riconosce che la norma internazionale ISO 14001:1996 e la norma europea EN ISO 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale, prevedono requisiti corrispondenti a quelli di cui al suddetto regolamento, come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Esigenze prescritte dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio a fronte delle quali esistono nella norma internazionale ISO 14001:1996 e nella norma europea EN ISO 14001:1996 requisiti corrispondenti:

Articolo 3 — Partecipazione al programma

Lettere c), d) ed e).

Allegato I

Parte A: punti da 1 a 5

Parte B: punti 1, 2 e da 4 a 6
